REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1990

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro [3], ha fissato le quantità che possono beneficiare dell'aiuto per la campagna 1990/1991 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio [4], fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti ; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati e non pelati in conserva e i succhi di pomodoro, si deve prendere in considerazione l'evoluzione dei prezzi e del volume degli scambi con i paesi terzi ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1204/90 [6], fissa per ciascuna campagna, come limite di garanzia, un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente a 5 567 050 t di pomodori freschi per la campagna 1990/1991 ; che la produzione comunitaria calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto regolamento non eccede il limite di garanzia fissato per la campagna 1989/1990 e la produzione di ciascun gruppo di prodotti trasformati a base di pomodoro non è superiore al quantitativo specificato all'articolo 1, secondo comma del suddetto regolamento ;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo dei pomodori destinati a taluni impieghi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo [7] ; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, i pomodori interi pelati in conserve e i pomodori interi pelati congelati ottenuti da pomodori della varietà San Marzano coltivati in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna [8], ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi ; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.
(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68.
(4) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
(5) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
(6) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 71.
(7) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.
(8) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 :

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Pomodori destinati alla produzione di:			
a) concentrati di pomodoro	7,652	7,798	8,896
b) pomodori interi pelati e non pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati:			
— della varietà San Marzano	12,341	—	14,727
— della varietà Roma o di varietà simili	9,934	9,536	11,330
c) pomodori non interi pelati e non pelati in conserva e pomodori non interi pelati congelati	8,102	7,725	8,896
d) fiocchi di pomodoro	9,934	9,536	11,330
e) succo di pomodoro	7,652	7,798	8,896

ALLEGATO II

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in:		
	Spagna (1)	Portogallo (1)	altri Stati membri (2)
1. Concentrati di pomodoro aventi tenore pari o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %	24,299	25,116	31,256
2. Pomodori interi pelati in conserva di succo di pomodoro:			
a) della varietà San Marzano	8,302	—	11,238
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,289	5,822	7,926
3. Pomodori interi pelati in conserva di acqua:			
della varietà Roma o di varietà simili	5,346	4,949	6,737
4. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	4,402	4,075	5,548
5. Pomodori interi pelati congelati:			
a) della varietà San Marzano	8,302	—	11,238
b) della varietà Roma o di varietà simili	6,289	5,822	7,926
6. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva 7. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi 8. Pomodori non interi pelati congelati	4,402	4,075	5,548
9. Fiocchi di pomodoro	80,857	83,576	104,007
10. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 %:			
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	6,284	6,495	8,083
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	7,541	7,794	9,700
c) pari o superiore al 10 %	9,217	9,527	11,856
11. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 %:			
a) pari o superiore al 5 %	5,027	4,554	6,467
b) pari o superiore al 4,5 %, ma inferiore al 5 %	3,980	4,114	5,120

(1) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in Spagna, o rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati fuori dalla Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in una Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.